

Delibera n. 380/06/CONS

Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/ce): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari.

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 14 giugno 2006.;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 1999;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n.1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 11 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante “Modifica della delibera n. 118/04/CONS “ pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006;

VISTA la determina n. 2/05 del 17 giugno 2006, recante “Modifiche alla determinazione n. 2/04 "Modifiche alla determinazione n. 1/04 "disposizioni organizzative relative alla delibera n. 118/04/cons sui procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche": sostituzione del responsabile dei procedimenti relativi all'analisi dei mercati nn. 3, 4, 5 e 6” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n.145 del 24 giugno 2005;

VISTA la delibera n. 85/98/CONS del 22 dicembre 1998, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

VISTA la delibera n. 101/99/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione dei meccanismi concorrenziali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la delibera n. 171/99/CONS concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA la delibera n. 197/99/CONS, del 7 settembre 1999, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 274/99/CONS, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "price cap", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

VISTA la delibera n. 847/00/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di price cap" di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2000, n. 303;

VISTA la delibera n. 469/01/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di price cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del sub-cap relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", all'articolo 71 sancisce che "l'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili" - da parte di tutte le imprese operanti sul mercato - "agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5.";

CONSIDERATO che le misure contenute, *inter alia*, nelle delibere n. 78/02/CONS, n. 179/03/CSP, n. 254/04/CSP, n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS impongono - alle imprese di telecomunicazione operanti nei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica per clienti residenziali e non residenziali - la pubblicazione di informazioni inerenti i prezzi e le tariffe, nonché le condizioni generali di fornitura dei servizi telefonici accessibili al pubblico, in linea con quanto disposto nell'allegato 5 del Codice;

VISTA la delibera n. 414/04/CONS del 30 novembre 2004, recante "Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per

clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 4 e n. 6 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2005;

SENTITA, in data 2 febbraio 2005, in audizione la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 3 febbraio 2005, in audizione congiunta, le società Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind;

CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica e le valutazioni dell'Autorità contenute nell'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento;

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – richiesto ai sensi degli artt. 8 e 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e pervenuto in data 7 giugno 2006 – relativo allo schema di provvedimento concernente il "Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/ce)";

CONSIDERATO che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel condividere l'impianto dell'analisi di mercato, rileva comunque che:

a) "l'esclusione delle modalità di servizio diverse dalle chiamate post-pagate, come ad esempio i servizi offerti tramite phone-center e carte prepagate, potrebbe indurre a sottovalutare la portata di uno dei principali canali di erosione delle quote degli operatori storici sui mercati al dettaglio".

b) "considerato l'arco temporale in esame, l'analisi effettuata non tiene conto di importanti innovazioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni nei mercati della telefonia : si tratta dei servizi di telefonia via internet, cosiddetti Voice over IP (VoIP);"

c) "con riferimento all'identificazione di Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato, tale conclusione appare del tutto condivisibile, "

CONSIDERATO che, in relazione alla questione della telefonia VoIP, l'Autorità ha distinto il servizio di chiamata VoIP in decade 0 dal servizio VoIP in decade 5. In base al regolamento 11/06/CIR, quest'ultimo rappresenta, infatti, un servizio di comunicazione vocale nomadico con diverse funzioni d'uso, modalità di fruizione e caratteristiche tecniche.

Ciò premesso, l'Autorità, allo stato, considera che nell'ambito del mercato in esame, il servizio VoIP limitatamente alla decade 0, faccia parte del mercato rilevante, in quanto sostituibile con la tradizionale telefonia su rete PSTN (la rete tradizionale a commutazione di circuito in tecnica TDM). Solo di recente, la telefonia VoIP ha cominciato a svilupparsi in Italia, come attestano i dati forniti alla Commissione; più precisamente, è solo dall'ultimo quadrimestre del 2005 che per il traffico VoIP, si registrano valori e volumi di un qualche significato.

In relazione alla questione delle carte pre-pagate, le stesse, presentando molteplici e differenti modalità di fruizione, risultano essere solo parziali sostituti dei servizi di traffico internazionale su rete fissa. Infatti, oltre che da postazione fissa, le carte pre-pagate possono essere utilizzate anche da postazione mobile, nonché da apparecchi di telefonia pubblica in Italia, ma anche all'estero, non rientrando, in tutti questi casi, nell'ambito del mercato rilevante in esame. Si aggiunga, inoltre, che generalmente gli operatori non sono in grado di fornire dati che distinguano – in modo affidabile – i ricavi attribuibili direttamente al mercato dei servizi di traffico internazionale da postazione fissa.

Infine, per quanto riguarda i phone-center, l'Autorità considera che, data l'elevata numerosità di tali esercizi, non sia possibile effettuarne una precisa identificazione ai fini della rilevazione diretta delle informazioni. In ogni caso, si osserva come, trattandosi di operatori che effettuano attività di rivendita, il traffico da questi generato risulta compreso nei valori forniti dagli operatori di telecomunicazioni, con riferimento al loro fatturato verso la clientela business.

VISTA la lettera della Commissione europea SG-Grefe (2006) D/203018 del 7 giugno 2006, relativa allo schema di provvedimento concernente il "Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/ce)" adottato dall'Autorità in data 27 aprile 2006 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 8 maggio 2006;

CONSIDERATO che l'Autorità in data 19 maggio 2006 ha fornito alla Commissione europea ulteriori elementi di dettaglio relativamente ai contenuti

dell' analisi di mercato e che di questi si dà conto nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che la Commissione, nella propria lettera, rileva che "l'Autorità può adottare la decisione finale e, in tal caso, dovrà comunicarla alla Commissione";

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art.1.

(Definizioni e riferimenti)

1. Ai fini del presente testo si intende per:
 - a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) "Codice", il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 - c) "operatore notificato", l'operatore di rete telefonica pubblica fissa identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali;
 - d) "clienti residenziali", le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore;

- e) "clienti non residenziali", le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.

Art.2

(Identificazione e definizione dei mercati rilevanti)

1. L'Autorità definisce il mercato rilevante dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), come la domanda, da parte dell'utenza residenziale, e l'offerta di servizi telefonici in postazione fissa per effettuare chiamate telefoniche internazionali.
2. Il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali, ha dimensione geografica nazionale.
3. L'Autorità definisce il mercato rilevante al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), come la domanda, da parte dell'utenza non residenziale, e l'offerta di servizi telefonici in postazione fissa per effettuare chiamate telefoniche internazionali.
4. Il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali, ha dimensione geografica nazionale.

Art.3

Identificazione e notifica degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
2. L'operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali, ai sensi dell'art. 17 del Codice, ed è notificato ai sensi dell'art. 52 del Codice.
3. Nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
4. L'operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali, ai sensi dell'art. 17 del Codice, ed è notificato ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Capo II

OBBLIGHI IMPOSTI ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 4

Obblighi imposti all'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti alla società Telecom Italia S.p.A., in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2, gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
2. Le linee guida e le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III.

3. Ove non diversamente specificato, gli obblighi dell'operatore notificato di cui al presente provvedimento si applicano egualmente ai servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali.

Art. 5

Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Nella fornitura dei servizi al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, Telecom Italia è soggetta al controllo dei prezzi e di contabilità dei costi ai sensi dell'art. 67 del Codice.
2. Le chiamate internazionali residenziali e non residenziali di Telecom Italia sono escluse dal controllo tramite il meccanismo di *price cap* previsto dalla Delibera n. 171/99, anche ai sensi della delibera n. 289/03/CONS.
3. L'Autorità conferma come obbligo regolamentare per l'operatore notificato il rispetto del "test 1" di prezzo, previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, allegato E ;
4. L'Autorità revoca come obbligo regolamentare il rispetto del "test 2" di prezzo previsto ai sensi della delibera n. 152/02/CONS, allegato E.
5. Ai fini dell'attività di verifica, l'Autorità conferma l'obbligo, propedeutico alla verifica del rispetto del *test* di prezzo, previsto nell'Allegato D della delibera n. 152/02/CONS, in base al quale tutte le nuove condizioni di offerta rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, o le modifiche a condizioni di offerta preesistenti, anche basate su listini e/o accordi riservati a tale mercato, sono presentate all'Autorità con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione.
6. Gli obblighi previsti dalla delibera n. 152/02/CONS in materia di separazione contabile e contabilità dei costi restano in vigore.

Art. 6

Obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta

1. L'Autorità ritiene opportuno imporre l'obbligo all'operatore dominante della pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova offerta, ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte già presenti sul mercato.
2. L'Autorità, conferma l'obbligo di pubblicazione dei dati, come da Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti con l'Allegato A della medesima delibera e conferma le linee guida previste dall'Allegato E alla delibera n. 152/02/CONS per la valutazione dei livelli di soglia del "test 1" di prezzo.
3. In merito alla comunicazione al pubblico delle offerte, l'Autorità ritiene opportuno di imporre all'operatore dominante l'obbligo di rendere pubblici i prezzi applicati per ciascun servizio, le condizioni ed i termini di fornitura per tutte le offerte.
4. L'obbligo di cui al punto precedente è assolto per mezzo della pubblicazione, di quanto richiesto, sul proprio sito web. I prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica *ex ante* e dovranno essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore.
5. Rimane fermo l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a qualunque titolo con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa quindi la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi.
6. Fermo restando la disciplina prevista per le gare pubbliche ed in particolare la non applicabilità dell'obbligo di comunicazione preventiva, ai fini delle verifiche delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, Telecom Italia è tenuta a seguire le procedure e il rispetto dei criteri di controllo dei prezzi, così

come specificati nel provvedimento relativo ai mercati n. 3 e n.5, ossia dei mercati dei servizi telefonici nazionali e locali forniti in postazione fissa.

Art. 7

Obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali

1. Nella fornitura dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa ai clienti residenziali e non residenziali, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.
2. Telecom Italia deve applicare condizioni simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti. L'operatore notificato può offrire differenti condizioni economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, solo a condizione che tali differenze siano giustificate in modo oggettivo.

CAPO III

IMPLEMENTAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI ALL'OPERATORE NOTIFICATO

QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 8

Condizioni attuative per l'implementazione degli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Le offerte, sottoposte alla valutazione dell'Autorità, sono comunicate da Telecom Italia riportando tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, comprese le eventuali classi di sconto che si intendono praticare ai clienti finali.

2. Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l'Autorità si esprime in ordine alla non conformità della proposta sottoposta al test di prezzo nei predetti trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo solo al termine del periodo previsto.
3. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine iniziale di trenta giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore.
4. Coerentemente con la definizione dei mercati rilevanti individuati all'art. 2., dovranno essere adeguate le tabelle riportate nel allegato A della delibera n. 152/02/CONS.
5. Nel caso in cui le proposte di offerta non superano il “*test 1*”, presentando un ricavo medio unitario inferiore alle due rispettive soglie, previste per la clientela residenziale e per la clientela non residenziale, esse non sono commercializzabili, in quanto non consentono un recupero dei costi dell'operatore dominante, l'operatore dominante è obbligato ad articolare nuovamente l'offerta.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Disposizioni finali

1. Le valutazioni dell'Autorità all'esito dell'analisi di mercato e delle risultanze della consultazione pubblica sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera avverrà nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia s.p.a., ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 14 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE

Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola